



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 140 DEL 26 APRILE 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 24 aprile 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'AIA-CRA: Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.85 della Società A.S.D. SC SOVERATO DAVOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 16.02.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Terina – SC Soverato Davoli del 12.02.2017- Campionato di Prima Categoria - squalifica del calciatore SECK Serigne Maka fino al 31.12.2018 con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
ritenuto che dagli atti ufficiali risulta in maniera chiara ed inequivoca che la gara è stata sospesa a seguito di una aggressione ai danni dell'arbitro da parte del calciatore della ASD SC Soverato Davoli, Sech Serigne Maka, e che il direttore di gara, a causa del colpo subito, non era più in grado di continuare la direzione;
considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

Conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, c.4 bis, del C.G.S.

RECLAMO n.97 della Società A.S.D. MARINA DI SCHIAVONEA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 23.03.2017(ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CURATOLO Mario fino al 30.06.2018 con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che le argomentazioni addotte a giustificazione della condotta del calciatore responsabile di avere colpito l'arbitro con un pugno sulla guancia sinistra provocando forte dolore e giramenti di testa, circostanza che peraltro la reclamante non nega, tendono ad evidenziare un comportamento provocatorio da parte del direttore di gara, che non può in alcun modo legittimare la reazione scomposta del calciatore, con un gesto che peraltro avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi;
ritenuta equa la sanzione inflitta al tesserato rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti, così come l'ammenda irrogata alla società per responsabilità oggettiva, tenuto conto della gravità del gesto e della conseguente sospensione della gara;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, comma 4 bis, del C.G.S. e dispone, infine, incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.98 della Società A.S.D. BOVALINESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.129 del 30.03.2017(ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore PLACANICA Dionigi fino al 30.06.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti della terna arbitrale e del commissario di campo della gara de qua per la seduta del 15 maggio 2017.

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione della terna arbitrale e del commissario di campo della gara de qua nella seduta del 15 MAGGIO 2017, ore 15.30.

RECLAMO n. 99 del Sig.SISCA Ferdinando (tesserato della Società Piccoli Campioni De Luca)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 30.03.2017 (inibizione fino al 31.07.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
ritenuto che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti, dovendosi configurare un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara, e che può essere rimodulata non essendo certo che il Sisca attendeva l'arbitro con comportamento minaccioso a fine gara;

P.Q.M.

in parziale accoglimento, riduce l'inibizione a svolgere ogni attività nei confronti di SISCA Ferdinando fino al 29/4/2017 e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n. 100 del Sig.CERMINARA Fabio (tesserato della Società A.S.D. Maracana' Calcio a 5)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 30.03.2017 (inibizione fino al 31.04.2017, punizione sportiva della perdita della gara Tre Colli FutsalCatanzaro – Maracana' Calcio a 5 del 25.03.2017- Campionato Calcio a 5 Serie D).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

E' inammissibile il reclamo avverso la punizione sportiva della perdita per 0 – 6 della gara Tre Colli Futsal Catanzaro – Maracana' Calcio a 5 del 25.03.2017 in quanto:

il reclamo è sottoscritto da soggetto che non ha la rappresentanza della società e che, comunque, inibito;
non è provata la trasmissione della copia alla controparte.

Quanto alla sanzione inflitta al reclamante Cerminara Fabio se ne rileva la congruità avendo sottoscritto la distinta di gara, sia pure in qualità di capitano e non di dirigente, con ciò assumendosi la responsabilità delle indicazioni e delle rappresentazioni contenute nella distinta stessa.

Sarebbe stato suo onere, quindi, informarsi circa lo stato dei tesseramenti della società.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo avverso la punizione sportiva della perdita per 0 – 6 della gara Tre Colli Futsal Catanzaro – Maracana' Calcio a 5 del 25.03.2017;
rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 101 del Sig.TOMASELLI Antonio (tesserato della Società ASD Virtus Catanzaro Lido 2015)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.27 Amatori del 30.03.2017 (squalifica fino al 31.12.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante, il quale ha ammesso di aver spintonato l'arbitro due volte mettendogli le mani sul petto nel corso di veementi proteste, ma senza alcuna intenzione violenta, solo quale espressione di frustrazione, mentre nega decisamente di aver colpito al mento con una manata il direttore di gara, assumendo che trattasi di probabile urto involontario di qualche altro calciatore nella concitazione delle proteste;

ritenuto che dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata riguardo il comportamento dei calciatori in campo, risulta che il Tomaselli si avventava contro il direttore di gara colpendolo sul mento con il palmo della mano, senza provocare alcun tipo di conseguenza fisica;

considerato che la fattispecie va inquadrata in un atto di protesta di modesta violenza contro l'arbitro e che il calciatore ha comunque ammesso di avere strantonato il direttore di gara mettendogli le mani sul petto;

ritenuto che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

In parziale accoglimento, riduce la squalifica inflitta a TOMASELLI Antonio fino al 30/6/2017 e dispone restituirsi la tassa di reclamo.

RECLAMO n. 102 della Società CALCIO FORENSE LOCRI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n.46 Amatori del 05.04.2017 (punizione sportiva della perdita della gara *Citta' di Siderno 1911 – Calcio Forense Locri* del 19.03.2017, *Campionato Amatori*).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

risulta in maniera chiara ed inequivoca che la raccomandata contenente il ricorso avverso la regolarità della gara *Citta' di Siderno 1911 – Calcio Forense Locri* del 19.03.2017 è stata trasmessa con precise individuazione del destinatario (*Calcio Forense Locri*) e con corretta indicazione della via di recapito (via Savanarola 8 – 89048 Siderno);

che, pertanto, il contraddittorio appare pienamente formato non avendo, peraltro, la società reclamante dimostrato che il plico predetto è stato restituito al mittente per destinatario sconosciuto e non invece per compiuta giacenza;

che l'indirizzo di spedizione è quello corretto per come risulta dall'Annuario Società 2016-2017-Campionato Amatori (pubblicato sul C.U. nr.19 Amatori del 29.11.2016 della Delegazione Distrettuale di Locri, responsabile del Torneo Amatori in esame) non avendo provveduto la Società reclamante a comunicare alcuna variazione.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 103 della Società A.S. D. CITTA' DI REGGIO CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89 del 06.04.2017 (squalifica del calciatore GIORDANO Angelo fino al 05.05.2017, squalifica del calciatore ZAPPELLINI Giuseppe fino al 05.05.2021 con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della Società reclamante;

rilevato che la sanzione inflitta dal primo giudice a Giordano Angelo è congrua ed adeguata alla natura e all'entità dei fatti accertati; mentre per quanto riguarda la posizione del calciatore Zappellini Giuseppe appare opportuno disporre la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 15 maggio 2017.

P.Q.M.

rigetta il reclamo relativamente alla posizione di Giordano Angelo;

per la squalifica del calciatore ZAPPELLINI Angelo rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 15 MAGGIO 2017, ore 15.30.

RECLAMO n. 104 della Società A.S.D. PAGHELIA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.79 del 13.04.2017 (squalifica dei calciatori MUSCIA Annunziato, FERRO Roberto e FILARDO Matteo per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentate della Società reclamante;
accertato che durante la gara Parghelia Calcio – Koa Bosco del 08.04.2017 si verificava un rissa che coinvolgeva giocatori e dirigenti di entrambe le società;
ritenuto che secondo il costante orientamento della giustizia sportiva, al quale questa Corte non può che aderire, la rissa è definita come una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, di offendersi e di difendersi reciprocamente, per cui, le contestazioni sulle responsabilità altrui nella causazione della rissa, non escludono le responsabilità dei propri tesserati che hanno comunque preso parte alla colluttazione, come emerso dagli atti di gara;
ritenuto che neppure la mancata individuazione di tutti i protagonisti della rissa può costituire causa esimente della responsabilità per quelli che invece sono stati identificati e sanzionati;
considerato che le squalifiche irrogate dal primo giudice sono congrue ed adeguate all'entità e alla natura dei fatti ascritti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 105 della Società S.C. BELVEDERE SPINELLO A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.77 del 13.04.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Kennedy J.F. – Belvedere Spinello ASD del 09.04.2017 Campionato 2^Categoria per posizione irregolare calciatore Muraca Carlo n.03.04.1991– inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale Procopio Luigi fino al 15.05.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale della Società reclamante;

RILEVA

il reclamo della società S.C. Belvedere Spinello A.S.D. va dichiarato inammissibile con riferimento all'impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara Kennedy J.F. – Belvedere Spinello ASD del 09.04.2017 in quanto:

-pervenuto il 19.04.2017, vale a dire oltre il termine di due giorni dalla data di pubblicazione (13.04.2017) del C.U. contenente la decisione impugnata, in violazione dei termini abbreviati stabiliti per le ultime quattro giornate dal C.U. n.80/A del 23.11.2016 della F.I.G.C. (pubblicato sia nel C.U. n.97 del 24.01.2017 del Comitato Regionale Calabria che nel C.U. n.56 del 26.01.2017 della Delegazione Provinciale di Catanzaro);

-sottoscritto dal dirigente Procopio Luigi, inibito fino 15 maggio 2017(art.19,comma 2, del C.G.S.).

Inoltre non risulta provata la trasmissione della copia del ricorso alla controparte (art.46.5 del C.G.S.).

Tuttavia, va rilevato che, dalla documentazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti risulta che il calciatore Muraca Marco, nato il 03.04.1991, è svincolato dal 3 dicembre 2016, e successivamente non è stato tesserato con la Società SC Belvedere Spinello ASD, reclamante, poiché la richiamata società ha trasmesso la richiesta il 01 aprile 2017, oltre il 31 marzo 2017, in violazione dei termini e modalità stabiliti dal C.U. n.363/A del 26.04.2016 della F.I.G.C.(pubblicato sia nel C.U. n.03 del 05.07.2016 del Comitato Regionale Calabria che nel C.U. n.03 del 21.07.2016 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).

Congruo ed adeguate sono le altre sanzioni inflitte dal primo giudice.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo della società S.C. BELVEDERE SPINELLO A.S.D. con riferimento all'impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara Kennedy J.F. – Belvedere Spinello A.S.D. del 09.04.2017;

rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

~~~~~

**ERRATA CORRIGE**

Sul Comunicato n.137 del 19 aprile 2017 della Corte Sportiva di Appello Territoriale, per mero errore di trascrizione, per il reclamo nr.96 è stato indicato quale reclamante Straface Antonio anzicchè Straface Francesco.

Pertanto la delibera deve intendersi come di seguito riportata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 aprile 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE.
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

.....omissis.....

**RECLAMO n. 96 del Sig.STRAFACE Francesco (tesserato della Nuova Polisportiva Sandametrese 09) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 30.03.2017 (squalifica fino al 25.05.2017).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

.....omissis.....

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore STRAFACE Francesco fino al 24/4/2017 e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 26 APRILE 2017

---